

30.1.2015

## COMUNICAZIONE AI MEMBRI

**Oggetto:** Petizione n. 2211/2013, presentata da Alexander Downes, cittadino irlandese, a nome del Coastguard Station Residence Group, sui disturbi del sonno provocati dal rumore ambientale

### 1. Sintesi della petizione

La petizione si riferisce principalmente al rumore notturno prodotto dalle attività di stivaggio della Dublin Port Company presso il terminale per container sud. Nel 2002 il Porto di Dublino ha installato gru a cavalletto di 30 metri a meno di 12 metri dalle abitazioni dei firmatari. Il comune di Dublino le ha considerate illegali. Le gru sono in funzione per ben quattro notti a settimana e il loro livello di rumore supera i 70 decibel, disturbando il sonno di undici gruppi abitativi di residenti.

### 2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 17 settembre 2014. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 216, paragrafo 6, del regolamento).

### 3. Risposta della Commissione, ricevuta il 31 gennaio 2015

La direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale<sup>1</sup> (di seguito: la direttiva) richiede una mappatura acustica e l'elaborazione di piani d'azione per gli agglomerati, gli assi stradali e ferroviari e gli aeroporti principali. Essa si applica altresì al rumore proveniente da siti di attività industriali, quali quelle definite all'allegato I della direttiva

---

<sup>1</sup> GU L 189 del 18.7.2002

2010/75/CE<sup>1</sup>. L'allegato tuttavia non menziona specificamente installazioni portuali o gru a cavalletto, e rimanda alle autorità competenti in ogni Stato membro la decisione di considerarle o meno attività industriali ai sensi della direttiva 2002/49/CE.

Poiché la direttiva di per sé non prescrive limiti acustici o valori obiettivo, l'applicazione di qualsiasi limite acustico o valore obiettivo fissato a livello nazionale spetta esclusivamente allo Stato membro interessato. Pertanto la Commissione non può intervenire in caso di superamento di tale limite o valore obiettivo.

Relativamente alla città di Dublino, nel rispetto delle condizioni poste dalla direttiva, le autorità irlandesi hanno fornito due mappe acustiche strategiche e i relativi piani d'azione.

La sintesi del piano d'azione in materia di rumore della città di Dublino per il periodo 2014-2018, presentata alla Commissione il 12 settembre 2013, indicava che "non erano state prodotte mappe per impianti industriali o attività portuali poiché una valutazione di singoli impianti situati in aree dell'agglomerato caratterizzate da maggiore densità abitativa indicava che le emissioni acustiche ai confini dei siti erano inferiori al limite posto dalla direttiva".

### Conclusioni

In base alle informazioni disponibili in questa fase la Commissione non può individuare alcuna violazione della legislazione dell'Unione europea. La Commissione ritiene quindi che la questione sia di competenza delle autorità nazionali irlandesi.

---

<sup>1</sup> GU L. 334 del 17.12.2010. Il riferimento contenuto nella direttiva 2002/49/CE era all'allegato I della direttiva 92/61/CEE, ma deve essere ora inteso quale rimando all'allegato I della direttiva 2010/75/CE, che si applica alle attività industriali che generano inquinamento di cui ai capi da II a VI della direttiva stessa.